

DETERMINAZIONE DSAI/25/2026/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NON RISCOSSI. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 23 settembre 2026

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 26, commi 2 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante *“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”* (di seguito: decreto IVA);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2017/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com recante *“Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale”* (di seguito: TISIND);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 32/2021/R/eel) nonché il suo Allegato A recante *“Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici”*;

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2025, 502/2025/E/eel (di seguito: deliberazione 502/2025/E/eel).

CONSIDERATO CHE:

- a chiusura del procedimento avviato con deliberazione 109/2017/R/eel in ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in tema di garanzie per l'esazione degli oneri generali del sistema elettrico, l'Autorità con la **deliberazione 32/2021/R/eel** ha approvato il "*Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema [di seguito OGdS] non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici*" (di seguito: Meccanismo), definendone i criteri procedurali e le modalità di quantificazione degli ammontari nell'**Allegato A alla citata deliberazione** (di seguito anche Allegato A);
- il Meccanismo ha la finalità di riconoscere un'adequata e proporzionale compensazione degli OGdS rispetto all'eventuale mancato incasso da parte degli utenti del trasporto (di seguito anche UdT) per inadempimento dei clienti finali (articolo 2 del citato Allegato A);
- il soggetto responsabile della gestione delle istanze di partecipazione al Meccanismo e della determinazione dell'ammontare da riconoscere agli UdT è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);
- il Meccanismo si articola su sessioni di riconoscimento annuali di cui la prima, tenutasi nel 2021, ha riguardato gli OGdS non riscossi di pertinenza degli anni dal 2016 al 2019 (periodo pregresso), mentre le sessioni a partire dall'anno 2022 sono riferite alle annualità seguenti (articolo 2, comma 2, dell'Allegato A);
- al Meccanismo possono partecipare gli UdT che abbiano presentato alla CSEA apposita istanza di partecipazione e che abbiano OGdS non riscossi relativamente a contratti di trasporto, in essere o risolti al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione (articolo 2, comma 4, del citato Allegato A), nel mercato libero, nel servizio di tutele graduali ovvero nel servizio di salvaguardia (articolo 2, comma 5, dell'Allegato A);
- nel caso in cui una controparte commerciale (di seguito anche CC) chiedi all'UdT, che serve o ha servito punti di prelievo ad essa associati, il riconoscimento di

- OGdS ascrivibili al Meccanismo, l'UdT è tenuto a parteciparvi (articolo 2, comma 3, dell'Allegato A);
- ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 7, comma 2, dell'Allegato A, gli OGdS non riscossi oggetto dell'istanza a CSEA:
 - i. non devono essere già oggetto di altri meccanismi di reintegrazione della morosità dei clienti finali;
 - ii. devono essere esposti in fatture a clienti finali:
 - con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza;
 - per le quali la CC abbia provveduto alla costituzione in mora e al contempo abbia seguito specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito;
 - ai sensi dell'**articolo 3, comma 4, punto i), dell'Allegato A**, tra gli OGdS non riscossi riconosciuti dal Meccanismo non rientrano gli ammontari riscossi presso i clienti, anche in caso di riscossione parziale della fattura per la quota degli OGdS riscossa parzialmente;
 - inoltre, ai sensi dell'**articolo 3, comma 4, punto iii), dell'Allegato A**, tra gli OGdS non riscossi riconosciuti dal Meccanismo non rientrano gli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'UdT ha titolo a richiedere il rimborso o a versare fino al momento dell'incasso;
 - al riguardo, l'articolo 26, comma 2, del decreto IVA stabilisce che qualora un'operazione per la quale sia stata emessa fattura venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione;
 - il successivo comma 9 del medesimo articolo dispone altresì che *“nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”*;
 - come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello del 17 febbraio 2021 n. 119), il presupposto per operare la variazione IVA in diminuzione coincide con una causa di estinzione del contratto (non solo risoluzione, ma ad esempio anche recesso/*switching*) ovvero con un evento che determina la materiale interruzione del rapporto contrattuale e, nel caso di specie, della fornitura; in tali casi, qualora sia stata già emessa fattura per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di pagamento dell'IVA, può essere operata la variazione IVA per tutte le fatture insolute emesse antecedentemente al venir meno del rapporto contrattuale;

- ne consegue che nei casi di contratti di *fornitura cessati* al momento della presentazione dell'istanza a CSEA, gli ammontari relativi all'IVA devono essere esclusi dagli OGdS non riscossi, essendo rimborsabili dall'Erario;
- infine, **l'articolo 3, comma 4, punto vi), dell'Allegato A** stabilisce che tra gli OGdS non riscossi riconosciuti dal Meccanismo non rientrano gli ammontari relativi alla quota degli OGdS del corrispettivo *Cmor* qualora non sia stato richiesto l'annullamento del corrispettivo *Cmor* ai sensi dell'articolo 14 del TISIND.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 502/2025/E/eel l'Autorità ha approvato due verifiche ispettive nei confronti di imprese utenti del trasporto di energia elettrica in materia di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici;
- in attuazione di tale programma di controlli l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e con funzionari di CSEA, nei giorni 24-27 marzo 2026 ha effettuato una verifica ispettiva presso Italtower Energia S.r.l. (di seguito Italtower o società);
- successivamente la società ha presentato ulteriore documentazione con nota prot. Autorità 36692 del 19 maggio 2026 e, a seguito di richiesta di approfondimenti degli Uffici dell'Autorità del 17 giugno 2026 (prot. Autorità 45028), con note prot. Autorità 50889 e 50892 del 13 luglio 2026;
- dalle dichiarazioni rese dalla società e dalla documentazione acquisita è emersa l'inosservanza di alcune disposizioni in materia di riconoscimento degli OGdS non riscossi nelle istanze presentate dalla società nell'ambito del Meccanismo; segnatamente:
 - a) negli ammontari degli OGdS non riscossi di cui è stato chiesto il riconoscimento nelle istanze 2022, 2024 e 2025 risulta essere stata inserita l'IVA anche in alcuni casi di rimborsabilità da parte dell'Erario, **in violazione dell'articolo 3, comma 4, punto iii), dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel** che, invece, espressamente *esclude* gli ammontari relativi all'IVA *“in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'utente del trasporto ha titolo a richiedere rimborso o a versare fino al momento dell'incasso”*; nel corso della verifica ispettiva, infatti, la stessa società ha dichiarato che ha *“(...) erroneamente compilato il file non imputando l'iva emessa ed ottenendo il rimborso da parte di CSEA al lordo dell'IVA degli OGdS insoluti”* e che le predette istanze *“sono oggetto di rettifica”* (punto 1.7 della *check list*); dai dati di rettifica forniti da Italtower è risultato un importo IVA rimborsabile dall'Erario pari complessivamente a euro [omissis] (prot. Autorità 36692 del 19 maggio 2026 e prot. Autorità nn. 50889 e 50892 del 13 luglio 2026);

- b) negli ammontari degli OGdS non riscossi di cui è stato chiesto il riconoscimento nelle istanze 2022, 2024 e 2025, dai dati rettificati risulta altresì indicato l'importo di euro [omissis] relativo a fatture rimosse dai clienti finali, in violazione **dell'articolo 3, comma 4, punto i), dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel** (prot. Autorità 36692 del 19 maggio 2026 e prot. Autorità nn. 50889 e 50892 del 13 luglio 2026);
- c) infine, negli ammontari degli OGdS non riscossi di cui è stato chiesto il riconoscimento nelle istanze 2024 e 2025, dai dati rettificati risulta inserito l'importo pari a euro [omissis] già recuperato dalla società tramite il sistema indennitario del *Cmor*, in violazione dell'**articolo 3, comma 4, punto vi), dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel** (prot. Autorità 36692 del 19 maggio 2026 e prot. Autorità 50889 e 50892 del 13 luglio 2026);
- gli importi non spettanti inerenti alle istanze 2022 e 2024 già liquidate potranno essere regolati da CSEA mediante compensazione con gli importi spettanti alla società in relazione all'istanza 2025 non ancora liquidata;
- alla luce di quanto sopra, risulta l'inosservanza da parte di Itaipower dei punti i), iii) e vi) dell'articolo 3, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione

nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);

- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Italtel Energia S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalla società sia in verifica ispettiva che successivamente, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le disposizioni violate sono poste a tutela della corretta allocazione dei costi relativi alle attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico; segnatamente, *non* sono state rispettate le disposizioni sulla rimborsabilità dell'IVA, quelle sull'esclusione dal Meccanismo delle somme già riscosse e di quelle oggetto di reintegro tramite corrispettivo *Cmor*; quanto alla durata, le violazioni *sub a)* e *b)* risultano avere interessato le istanze presentate negli anni 2022, 2024 e 2025, mentre la violazione *sub c)* risulta avere interessato le istanze 2024 e 2025;
 - con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni*, assume rilievo la circostanza che Italtel Energia S.r.l. abbia rettificato i dati delle istanze di partecipazione al Meccanismo relative agli anni 2022, 2024 e 2025 nel corso della verifica ispettiva e successivamente (prot. Autorità 36692 del 19 maggio 2026 e prot. Autorità 50889 e 50892 del 13 luglio 2026);
 - in merito alla *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti;

- infine, in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2025, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 112.912.872;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie acquisite, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 16.278,00 (sedicimiladuecentosettantotto/00).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Itaipower Energia S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie in euro 16.278,00 (sedicimiladuecentosettantotto/00);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare il destinatario della presente determinazione che, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura pari ad un terzo dell'importo quantificato al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione **“Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA”** del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando “Vai al pagamento” e poi “Crea pagamento spontaneo” ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel “Dettaglio pagamento” “Fondo Sanzioni Arera”, l'importo ridotto di **euro 5.426,00 (cinquemilaquattrocentoventisei/00)** nonché, nel campo causale, “Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/25/2026/EEL”;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, sanzioni di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla

deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;

6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Itaipower Energia S.r.l. (P.IVA 03350980987) mediante PEC all'indirizzo italpowerenergia@legalmail.it, nonché alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (C.F. 80198650584) mediante PEC all'indirizzo info@pec.csea.it e di pubblicarlo, con gli *omissis* apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute, sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 23 settembre 2026

Il Direttore
avv. Michele Passaro